

Arg. 13° - Ora, per effetto di quanto più sopra ritenuto in ordine al punto A, vien meno senz'altro la base fondamentale sulla quale si appoggia la parte dei Molina il loro preteso diritto di sospensione, allo stato delle cose da essi lamentato, del pagamento dei contributi annuali. -

Eliminato il concetto che il Consorzio funzioni da diretto somministratore delle acque occorrenti ai singoli Utenti e che i contributi annuali rappresentino il prezzo corrispettivo della regolare somministrazione, le querimonie, quand'anche giustificate da parte di un Utente, per inquinamento delle acque che a lui provengono e per i danni che ne risente, lo autorizzeranno, se mai, a quelle azioni contro chi di ragione, consentitegli dalla legge onde dirimere o prevenire i lamentati inconvenienti e pregiudizi ed ottenere il risarcimento degli effettivi danni subiti, ma non già ad invocare ed ad applicare contro la collettività dei Consorziati, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, la massima inadimplenti non adimplentur, propria dei contratti ponenti in essere un'obbligazione reciproca di specifiche prestazioni dell'uno verso l'altro contraente, e cioè il vero e proprio do ut des.

Dato pure il carattere innegabilmente contrattuale del Consorzio non può disconoscersi anch'esso per i rapporti di comunione e società che ne sono l'essenza e per effetto delle norme legislative che lo reggono, costituisce un vincolo contrattuale e un

Istituto sui generis in cui, se da una parte gli organi delegati dalla massa dei comunisti associati adempiono, per conto di tutti i medesimi, alla gestione per la manutenzione, e difesa della cosa comune, e per regolarne l'uso e il godimento direttamente esercitato dai singoli Consorziati (e ciò sotto quella responsabilità che potrebbero incontrare per colpa o negligenza nell'adempimento delle funzioni loro domandate) - dall'altro, il solo fatto d'essere iscritto fra gli Utenti Consorziati crea da per se stesso il titolo giuridico dell'obbligo imprescindibile, indipendentemente dal modo in cui il godimento viene ad essere effettuato, di concorrere alle spese che l'Amministrazione del Consorzio deve sostenere nell'interesse della totalità degli Utenti, e cioè di eseguire il soddisfacimento dei canoni annuali che rappresentano appunto, come si disse, il contributo dei singoli consorziati nelle spese di conservazione, difesa, incrementi ed amministrazione della cosa comune.- Quest'obbligo assoluto d'ogni Utente come tale oltre che nei fatti Consorziati, già richiamati, trova conferma nelle norme del codice civile sulla comunione (art. 676) sulle società (art. 1723 N° 3) e nelle disposizioni retro riportate al Prg. 7 A delle varie leggi speciali sui Consorzi d'acqua, - disposizioni tutte dirette, ripetesi, ad assicurare la esistenza e continuità di questi Enti i mezzi loro necessari ai fini di un'interesse, più che privato, generale dell'industria e dell'Agricoltura.

Onè che, per l'indole propria dell'Ente consorziale, sta che al pagamento del contributo annuale ogni consorziato è tenuto per sé e per tutti, di modo che i Consorziati vi hanno diritto tutti contro ciascuno, e ciascuno contro tutti.-

Non è quindi concepibile che mentre i Molina e la Cartiera hanno la qualità di Utenti consorziati e dal fatto stesso di tale qualità traggono veste ed argomento per l'esercizio dell'azione che propongono nel presente giudizio onde ottenere obbligato il Consorzio alle provvidenze ed azioni necessarie a togliere o impedire l'inquinamento delle acque ed a risarcirli o farli risarcire dei danni subiti, - pretendano poi in pari tempo di sottrarsi agli oneri che loro incombono come Utenti consorziati, a quegli oneri che appunto valgono a fornire all'Amministrazione i mezzi di svolgere le sue funzioni.

Ben distinguibile così, contrariamente all'assunto Molina, è la questione relativa all'obbligo di pagamento dei canoni da quella relativa alle altre domande per l'inquinamento delle acque.-

Le due questioni vanno anzi separatamente risolte e non possono cumularsi, ben diversi e distinti essendo i principi e i criteri giuridici sotto cui devono essere considerate e decise.-

La prima è infatti dominata esclusivamente dal principio della inderogabile obbligatorietà comunione e nelle società civili (in specie più che mai rigorosa negli organismi consorziali) del concorso d'ogni associato, in qualsiasi caso, alle spese per la gestione del-

la cosa comune.

La seconda va invece considerata alla stregua dei criteri interpretativi sulla portata ed estensione delle mansioni spettanti all'Amministrazione del Consorzio per decidere se, di fronte agli inconvenienti del querelato inquinamento delle acque, essa ha fatto quanto doveva e poteva, e cosa altrimenti dovrebbe fare, e di che rispondere, giudizio a sè stante e che nulla implica ed influisce sulla continuità, intanto, dell'obbligo dei versamenti dei canoni a carico di chi pur crede di poter lamentare la mancanza di efficaci provvidenze contro detto inquinamento e d'agire per ciò contro l'Amministrazione.

Ad esempio analogico, gli Azionisti d'un Anonima ben possono agire in responsabilità penali e civili contro gli Amministratori di essa per dolo, colpe o negligenze che abbiano danneggiato essi singolarmente o l'intera Società, ma questo non li esime dall'obbligo di effettuare quei versamenti dei decimi a completare dell'importo delle azioni, loro, che fosse loro richiesto o dagli stessi Amministratori o da quelli loro sostituiti o dal liquidatore e dal Curatore del fallimento della Società.

Ond'è riassumendo, che, riconosciuto come infondato l'asserto Molina che l'obbligo del canone sia subordinato alla condizione sin qua non che il godimento dell'Utente possa effettuarsi in modo regolare e senza inconvenienti, e assentato invece che tale obbligo ha il suo

legale fondamento non nel fatto del godimento dell'acqua, ma nella sola qualità per sè stessa di Utente consorziato, salvo all'Utente, leso nel suo godimento d'esercitare quelle azioni contro chi di ragione a tutela e reintegrazione del suo diritto, la questione se i Molina e la Società Cartiera siano tenuti al pagamento dei contributi arretrati e maturandi, all'infuori e indipendentemente da ogni loro eccezione ed azione relativa al querelato inquinamento delle acque, deve ad avviso dei sottoscritti, essere fin d'ora decisa separatamente da quella stata compendiate nel Punto C. retro formulato e non può essere decisa altrimenti che nel senso sostenute dal Consorzio.

Ed invero se fosse ammissibile che ogni Utente il quale creda di poter muovere lagni sulle condizioni del suo godimento delle acque consorziali, abbia perciò diritto di sospendere il pagamento della propria quota di spese fino a che l'Amministrazione non abbia fatto cessare gli inconvenienti che turbano o ledono il suo godimento, ognuno vede che, sostituito al principio dell'obbligatorietà la facoltà arbitraria, personale del pagamento dei canoni, il Consorzio non avrebbe più base sicura di assistenza.-

Come il Consorzio potrebbe provvedere, oltre che alle spese ordinarie di gestione e quelle eccorrenti per far cessare i lamentati inconvenienti, se tutti coloro che avanzano pretese di questo o quel provvedimento o hanno lagni più o meno fondati da esporre gli negassero intanto, colla sospensione dei contributi, le risorse e i mezzi

finanziari per svolgere la sua attività ?

Manifesta pertanto è la contraddizione in cui versa la parte Molina, la quale restando nel Consorzio, usando pur sempre, così come sono le acque del Fiume, insiste da una parte come Utente consorziata perchè il Consorzio promuova azioni giudiziali o Amministrative e dia corso a provvidenze onde avviare all'inquinamento delle acque, ossia abbia ad aumentare con ciò l'aggravio delle sue spese, e, dall'altra parte, in pari tempo, gli rifiuti il concorso anche nelle spese ordinarie d'Amministrazione fino ad esito soddisfacente di quelle azioni e provvedimenti.-

Gli stessi Sigg. Molina devono aver compreso la incongruenza di tale atteggiamento e sentita la necessità, per la vita stessa del Consorzio, che il versamento dei contributi non venga subordinato ai soggettivi apprezzamenti dei singoli Utenti sul modo e sui limiti in cui il Consorzio deve ottemperare alle sue mansioni di conservazioni e difesa del Fiume, se, come asseriscono, hanno fatto opera di persuasione presso gli altri numerosi utenti, firmati nel foglio di protesta rimasto a loro mani, perchè non sospendessero i versamenti dei canoni e avessero così a provocare la dissoluzione del Consorzio.

Prg. 14° Nè va ommesso di ricordare che il Consorzio ebbe sempre a immemorabili e ha tutt'ora, statutariamente, (art.53) conservatogli dalla vigente legislazione, il beneficio del privilegio

fiscale per l'esazione dei contributi dovutigli dagli Utenti.

Ora prescindendo dall'esaminare se, in concreto il Consorzio ha provveduto alle pratiche dettate dai succitati Regolamenti 28 Febbraio 1886 N° 3773 e 24 giugno 1888 N° 5497 perchè i ruoli dei contributi siano resi esecutivi e nelle relative riscossioni sia così applicabile il solve et repete (ciò che è a presumersi non sia stato fatto, dal momento che il Consorzio acconsentì a compromettere in arbitri la questione dell'obbligo Molina al pagamento di detti canoni) è lecito affermare che il fatto di per sé d'aver statutariamente stabilita ed ottenuta la giuridica facoltà del privilegio fiscale nelle riscossioni conferma e ribadisce l'intendimento comune dei Consorziati dell'indefettibilità dell'obbligo del soddisfacimento dei canoni all'infuori d'ogni eccezione, - e fa ragionevolmente anche ritenere che, per Statuto, ossia per volontà dei contraenti Consorziati, il contributo nelle spese non sia un onere successivo al regolare esercizio delle funzioni del Consorzio.

(Come in realtà verrebbero i Molina) ma bensì che il diritto di fruire di tale esercizio sia una conseguenza dell'avvenuto soddisfacimento del contributo.-

Prg. 15° Infine, ad abbondanza, è ad osservarsi, sotto altro aspetto che nemmeno dal punto di vista della richiesta di risarcimento di danni fatta valere da parte Molina contro il Consorzio per l'inquinamento dalle acque a cui quest'ultimo, a loro dire, non

avrebbe fin qui saputo o voluto rimediare, può essere legittimata la loro sospensione del pagamento dei canoni e la pretesa che la sospensione continui fino a decisione sul domandato risarcimento. Intanto è ancora a decidere se o meno possano i Molina ripetere danni dal Consorzio e resta quindi ancora ad accertarsi l'esistenza del diritto da essi fatto valere, mentre è certo nella sua esistenza, se non anche nel suo ammontare, il credito fatto valere dal Consorzio per i canoni maturati e maturandi.-

Ma anche prescindere da questo riflesso, e anche supposto come ammesso nei Sigg. Molina un diritto ai danni verso il Consorzio, per colpa o negligenza nell'adempimento da parte di esso delle funzioni incumbenti in loro confronto come Utenti, è sempre a ricordarsi che i danni per inesecuzione del contratto importano una obbligazione nuova fuori d'ogni relazione contrattuale, come derivante o da colpa o da fatto illecito.

Cosicchè, come avvertiva per altro caso diverso, ma con ragionamento qui applicabile, la Cassazione di Firenze (17 maggio 1920-Non.Trib. 1921-143) - se si intuisce la unicità del contratto per ciò che riflette la sua esecuzione, non si comprende come un documento che proceda da cause estrinseche all'obbligazione stessa, il quale può costituire un credito eventuale da svanire alla prova della sua liquidità, possa nella sua imponderabilità ed attuale inconsistenza rifluire sui diritti già acquisiti dall'altra parte.